



LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. VECCHI"
Via Grecia, 12- Tel. 0883/507979 - 76125 TRANI (BT)
Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720
p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it

Trani, (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 201

Ai Personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al virus SARS-COVID-19 in ambito scolastico. Chiarimenti procedurali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge n.5 del 4 febbraio 2022, avente ad oggetto: *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022*

VISTO il comma 6 dell'art. 6 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: *l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.*

VISTO l'Art. 7 comma 1 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: *Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dai competenti OO.CC.

IN APPLICAZIONE delle novità normative introdotte dal DL n. 5 del 04.02.2022,

COMUNICA

le nuove modalità operative da seguire ai sensi del DL n. 5 del 04.02.2022

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

CON UN CASO DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- a) **con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Misura sanitaria:

Per alunni e docenti: Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni

Test: Tampone rapido o molecolare alla comparsa di sintomi

CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- b) **con due o più casi di positività tra gli alunni:**

- **Per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19
- **Per coloro che posseggono un'idonea esenzione alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno inviare formale richiesta scritta alla mail istituzionale della scuola.

Misura sanitaria

- **Per gli alunni in presenza:** Auto sorveglianza per 5 giorni con FFP2 per 10 giorni;
 - **Per il personale:** Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni;
 - **Test:** Tampone rapido o molecolare alla comparsa di sintomi
- **per tutti gli altri alunni, le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni**

Misura sanitaria:

- **Per gli alunni in DDI:** quarantena precauzionale per 5 giorni e FFP2 per 5 giorni;
- **Test:** Tampone rapido o molecolare **obbligatorio** con esito negativo. Fine quarantena a partire dal quinto giorno. Il tampone di fine quarantena può essere eseguito presso l'ASL o presso i centri privati abilitati.

N.B. Si precisa che l'accertamento del secondo caso (scuola secondaria di I e II grado) viene preso in considerazione se si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Inoltre, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE MISURE GIÀ IN ATTO

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:

le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

Infine, si ricorda che non è possibile accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. art. 4, c. 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto art. 1, c. 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

Si precisa che i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Di seguito le definizioni di Contatti stretti ad alto rischio e del regime di Auto sorveglianza e **SCHEMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.**

I Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - Circolare del ministero della salute 0009498 del 04.02.2022

1) Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

2) Soggetti asintomatici che: - abbiano completato il ciclo vaccinale primario oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo: misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

3) Soggetti che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario nei 120 precedenti o siano guariti da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: nessuna quarantena, ma si applica la misura dell'auto sorveglianza per 5 giorni. Alla prima comparsa dei sintomi, test rapido antigenico o molecolare e successivamente, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo. Uso di FFP2 sino a 10 giorno successivi all'esposizione al caso positivo.

IL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA- Circolare del ministero della salute 0060136-30/12/2021

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza:

- devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici rapidi T5).
- È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.

Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.

L'AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNIOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

a.a.:mr.v.